

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1243/2010 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2010

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese prodotte dalla società Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) A seguito di un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato») e dell'Ucraina («la prima inchiesta»), sono state istituite misure antidumping col regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio, del 23 aprile 2007 ⁽²⁾. Detto regolamento è entrato in vigore il 27 aprile 2007.

(2) Si ricorda che l'aliquota del dazio antidumping definitivo istituito sulle assi da stiro fabbricate dal produttore esportatore cinese Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. («Since Hardware») era dello 0 %, mentre variava dal 18,1 % al 38,1 % per gli altri produttori esportatori cinesi. A seguito di un successivo riesame intermedio, le aliquote del dazio sono state aumentate fino al 42,3 % a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2010 del Consiglio, del 29 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 ⁽³⁾.

2. Apertura del procedimento in corso

(3) Il 2 ottobre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un'inchiesta antidumping ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base riguardante le importazioni nell'Unione di assi da stiro

originarie della RPC, limitata alla società Since Hardware. Nell'avviso di apertura la Commissione ha anche annunciato l'apertura di un riesame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1515/2001 («riesame ai sensi del regolamento (CE) n. 1515/2001») al fine di permettere le modifiche necessarie del regolamento (CE) n. 452/2007 alla luce della relazione dell'organo d'appello dell'OMC intitolata Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice (AB-2005-6) ⁽⁵⁾ («la relazione dell'organo d'appello dell'OMC»).

(4) L'inchiesta antidumping è stata avviata in seguito a una denuncia presentata il 20 agosto 2009 da tre produttori dell'Unione, Colombo New Scal S.p.A., Pirola S.p.A. e Vale Mill (Rochdale) Ltd. («i denunzianti»), che rappresentano una quota rilevante della produzione totale di assi da stiro dell'Unione.

(5) Si ricorda che è stata aperta nei confronti di Since Hardware una nuova inchiesta antidumping ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base e non un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, alla luce della relazione dell'organo d'appello dell'OMC. Tale relazione stabilisce ai paragrafi 305 e 306 che un produttore esportatore a carico del quale non sono state accertate nell'inchiesta iniziale pratiche di dumping non può essere fatto oggetto della misura definitiva istituita a seguito di tale inchiesta né di riesami amministrativi o per cambiamento di circostanze.

(6) Since Hardware ha sostenuto che la Commissione non poteva aprire una nuova inchiesta antidumping ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base contro una sola società, perché questo violerebbe il principio generale sancito dall'articolo VI del GATT e dall'accordo antidumping dell'OMC (AAD OMC), oltre che dal regolamento di base, secondo il quale i procedimenti antidumping sono diretti contro le importazioni da paesi e non da singole società individuali. In particolare, la società Since Hardware ha sostenuto che la Commissione ha violato l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base aprendo un'inchiesta antidumping sulla base dell'articolo 5 anziché dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Since Hardware ha inoltre sostenuto che, non avendo le norme dell'OMC effetto diretto nell'ordinamento giuridico dell'Unione, la Commissione non poteva decidere di ignorare le citate disposizioni del regolamento di base per attenersi automaticamente a una decisione dell'OMC, senza una preliminare modifica da parte del Consiglio del regolamento stesso.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 84 del 31.3.2010, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU C 237 del 2.10.2009, pag. 5.

⁽⁵⁾ WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.

